

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 15 DEL 15 APRILE 2022

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO 1° TRIMESTRE 2022**

Vista la variazione dell'aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante (ridotta da euro 617,40 ad euro 367,40 dal 22.03.2022 fino al 21.04.2022) e la conseguente disapplicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale (pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto), l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti, tra cui anche le indicazioni da fornire nella dichiarazione di rimborso per il primo trimestre 2022, da presentare entro il 02.05.2022.

- **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022 n. 44 il decreto del Ministero dello sviluppo economico recante "Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva". Il Provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese del settore della ristorazione collettiva (mense e catering) che si sono trovate in difficoltà nel 2020, particolarmente colpite durante l'emergenza Covid. Si tratta del contributo previsto dall'art 43-bis, D.L. 73/2021 cd. "Decreto Sostegno bis" (modificato dalla L. 106/2021).

- **NOVITÀ 730/2022**

Il 14.01.2022 è stato pubblicato il Provvedimento con il modello definitivo e le relative istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 730/2022, relativo all'anno di imposta 2021. In questa scheda vedremo tutte le principali novità del modello.

- **BONUS MOBILITÀ SOSTENIBILE 2022: DOMANDE ENTRO IL 13 MAGGIO**

A partire dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022, i contribuenti che dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 hanno sostenuto spese per l'acquisto di bici elettriche o muscolari, monopattini elettrici, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica in condivisione. Con il Provvedimento n. 28363 del 28 gennaio 2022 l'Agenzia delle Entrate hanno definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibili.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 15.04.2022 AL 29.04.2022**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Cessione credito bonus edilizi: proroga al 15 ottobre per i soggetti IRES e P.IVA

In data 12 aprile 2022 la Camera ha votato la questione di fiducia, sull'approvazione del DDL di conversione del DL n 17/2022. Si segnala **una possibile nuova proroga per le opzioni dei bonus edilizi dei soggetti IRES e partite IVA**. In particolare, si legge che *"i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere"* le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, anche successivamente al 29 aprile 2022, ma comunque **entro il 15 ottobre 2022**. La proroga **quindi non dovrebbe riguardare:**

- ♦ **condomini,**
- ♦ **società semplici,**
- ♦ **persone fisiche senza Partita IVA.**

Ricordiamo che la scadenza era stata prorogata al 29 aprile dal Decreto Sostegni ter in sede di conversione in legge e riguarda la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia sulle unità immobiliari che sulle parti comuni degli edifici.

Prezzario bonus edilizi: le FAQ con i chiarimenti su asseverazione e costi

Sono state pubblicate, sul sito dell'ENEA, nuove FAQ del Ministero dell'innovazione per rispondere alle domande frequenti sul nuovo prezzario dei costi massimi pubblicato con il Decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022 relativo agli interventi di efficientamento degli edifici, che entrerà in vigore il 15 aprile.

In particolare, si risponde ai dubbi sui prezzi inclusi ed esclusi nei costi della Tabella A contenuta nel decreto, e alle seguenti domande:

- ♦ quando va rilasciata l'asseverazione?
- ♦ come si effettua il calcolo dei costi non esposti in tabella A?
- ♦ cosa fare quando manca una voce di costo nel prezzario?
- ♦ quale procedura seguire per l'asseverazione? [Qui il file con le risposte](#)

Ricordiamo che il DM del 14 febbraio 2022 reca la fissazione dei massimali di spesa per gli interventi agevolabili con il superbonus 110% e definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese.





Tax credit energia: sì alla compensazione anticipata

Con una faq pubblicata l'11 aprile 2022 le Entrate chiariscono che, per i contributi a copertura degli extra costi energetici previsti dai decreti-legge 4, 17 e 21 del 2022, la compensazione può essere attuata, in presenza di tutti i requisiti previsti dalle norme:

- ♦ **anche anteriormente alla fine del trimestre di riferimento**, e che
- ♦ **è necessario possedere le fatture di acquisto**.

Le Entrate sottolineano infatti che i decreti "Energia" (articolo 15 del DL n. 4/2022, articoli 4 e 5 del DL n. 17/2022, articoli 3 e 4 del DL n. 21/2022) con cui sono introdotti i contributi sotto forma di credito d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di gas ed energia elettrica nei primi due trimestri del 2022, non contengono specifiche previsioni che precludano l'utilizzo in compensazione del bonus prima della fine del trimestre di riferimento.

Foto artistiche: quando si applica l'IVA agevolata

Con la Risposta a interpello n° 188 del 12 aprile viene fornito un chiarimento sull'applicazione di IVA agevolata a fotografie artistiche, di matrimoni o cerimonie in genere (cd "scatti d'autore"), in risposta ad un contribuente che riportava quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 5 settembre 2019, C-145/18: i ritratti e le fotografie di un fotografo professionista sono oggetti d'arte (direttiva 2006/112/CE) e devono pertanto godere di un'aliquota IVA agevolata.

Le Entrate sottolineano che **l'applicazione alle fotografie**, da intendersi come oggetto d'arte, **dell'aliquota agevolata IVA del 10%, è subordinata alla sussistenza delle condizioni di carattere oggettivo indicate dalla norma nazionale**. Di conseguenza l'IVA agevolata si può applicare solo alle cessioni di «fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto». Invece se il fotografo fornisce un servizio omnicomprensivo, ad esempio, di foto, video e anche dell'eventuale presenza di ulteriori operatori, detta prestazione sarà assoggettata all'aliquota IVA ordinaria.

Accoglienza profughi ucraina: attive le piattaforme di offerta aiuto

Partono le procedure ufficiali per l'accoglienza dei profughi ucraini, oltre 90mila sono già presenti in Italia al 12 aprile secondo il Ministero dell'Interno. Sono previsti rimborsi per le associazioni che organizzano l'accoglienza e anche bonus diretti ai profughi che sono/saranno ospitati presso parenti e famiglie amiche. Il Dipartimento della Protezione civile che è stato incaricato della gestione dell'emergenza, ha attivato le piattaforme digitali ad hoc attraverso cui inviare le domande. Saranno tre le modalità di accoglienza:

- ♦ nei centri CAS e SAI del Ministero dell'interno, e degli enti locali, per i quali sono stanziati 33 euro a persona al giorno,
- ♦ con OSPITALITÀ DIFFUSA gestita da enti e associazioni del terzo settore, sempre con rimborso di 33 euro al giorno per ogni profugo ospitato,
- ♦ con SISTEMAZIONE AUTONOMA dei profughi presso parenti ed amici: previsto un rimborso diretto mensile a persona di 300 euro/ 150 per i bambini.



La raccolta delle manifestazioni d'interesse per l'accoglienza diffusa delle persone provenienti dall'Ucraina da parte degli enti no profit parte il 12 aprile e si concluderà il 22 aprile alle ore 18.00.

A [questo link la piattaforma](#) per offrire ospitalità e accompagnamento da parte degli enti abilitati che devono fare richiesta e siglare una convenzione. [QUI l'avviso integrale](#) con i requisiti e le modalità operative.

ATTENZIONE: per compilare e trasmettere la domanda è necessario disporre, di:

- ♦ un numero di cellulare
- ♦ una e-mail per le procedure di validazione sulla piattaforma,
- ♦ Firma Elettronica Qualificata (FEQ) del legale rappresentante, per sottoscrivere digitalmente il documento in formato PDF;
- ♦ Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del legale rappresentante o del soggetto proponente, a cui verrà inviata la notifica di avvenuta trasmissione.

Per quanto riguarda invece la sistemazione autonoma, i profughi ucraini dovranno richiedere il contributo su una piattaforma online che sarà resa disponibile [sul sito della protezione civile](#). Nel frattempo è stato predisposto un vademecum con le prime indicazioni per la regolarità amministrativa e sanitaria. I testi sono disponibili in italiano, inglese, russo e ucraino [a questo link](#).

Formazione per l'apprendistato: ok all'e-learning solo in modalità sincrona

La formazione di base degli apprendisti effettuata a distanza deve avvenire in modalità sincrona, cioè in diretta. Così l'ispettorato del lavoro nella **circolare n. 2/2022** mette paletti abbastanza stretti alle modalità di erogazione della formazione di base (anche detta trasversale), obbligatoria nei contratti di apprendistato. L'ispettorato afferma che nelle ipotesi in cui tale formazione sia erogata da parte di organismi di formazione accreditati e finanziata dalle aziende, per carenza delle risorse messe a disposizione dalla Regione, in assenza di regolamentazione regionale specifica, si ritiene applicabile quanto previsto dall'**Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011**, il quale consente di ricorrere alla modalità di formazione e-learning, **in modalità sincrona**. Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni stesse e della partecipazione degli apprendisti. L'ispettorato ricorda che già con la nota prot. n. 527 del 29 luglio 2020, ha affermato la possibilità di utilizzare la modalità e-learning o FAD, **nella sola modalità sincrona**.

*Concludiamo informando che con il Messaggio n. 1588 dell'8 aprile 2022, l'INPS ha comunicato che **per le domande di Bonus asilo nido presentate nel 2021, il termine per la presentazione delle ricevute** corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all'atto della domanda), già fissato al 1° aprile 2022, **è prorogato al 1° luglio 2022**.*



RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO 1° TRIMESTRE 2022

Vista la **variazione** dell'**aliquota normale** di **accisa sul gasolio** usato come carburante (ridotta da euro 617,40 ad euro 367,40 dal 22.03.2022 fino al 21.04.2022) e la conseguente **disapplicazione** dell'**aliquota di accisa sul gasolio commerciale** (pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto), l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni **chiarimenti**, tra cui anche le **indicazioni** da fornire nella **dichiarazione di rimborso** per il **primo trimestre 2022**, da **presentare** entro il **02.05.2022**.

RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO 1° TRIMESTRE 2022	
PREMESSA	<p>Tramite la nota n. 142124 del 31.03.2022 l'Agenzia delle Dogane ha reso alcuni chiarimenti su diversi aspetti relativi alle domande di rimborso per le accise sul gasolio, in particolare ai fini della regolare compilazione della dichiarazione¹ che gli operatori possono presentare, nel periodo 01.04.2022-02.05.2022², per ottenere il rimborso per il primo trimestre 2022.</p> <p>La nota si è resa necessaria in quanto con il D.L. 21/2022³ è stata disposta una variazione dell'aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ dal 22.03.2022 e fino al 21.04.2022; ♦ riducendola da euro 617,40 ad euro 367,40 per mille litri. <p>Pertanto, per il periodo di vigenza della descritta rideterminazione, allo scopo di non pregiudicarne gli effetti, lo stesso Decreto⁵ ha stabilito la disapplicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale⁶ – pari ad euro 403,22 per mille litri di prodotto⁷ – in quanto meno favorevole per la categoria di esercenti dei settori del trasporto di merci e del trasporto di persone.</p> <p>Per questo motivo, richiamando le vigenti norme applicative dell'agevolazione in oggetto, i litri consumati di gasolio per autotrazione agevolabili afferenti il primo trimestre 2022 ricomprendono in via generale quelli riforniti entro la fine della giornata del 21.03.2022 – anche se impiegati dai mezzi di trasporto nel residuo periodo dello stesso trimestre solare – come risultanti:</p>
	<p>dalla descrizione dell'operazione nella fattura emessa dall'esercente l'impianto di distribuzione stradale di carburante</p>

¹ necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs 504/1995.

² in quanto il 30.04.2022 cade di domenica.

³ recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", in particolare all'art. 1, commi 1 e 2.

⁴ di cui all'Allegato I del D.Lgs 504/1995.

⁵ art. 1, comma 3.

⁶ ex art. 24-ter del TUA.

⁷ punto 4-bis della Tabella A.



	<p>dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita⁸, anche in forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante, o ♦ di altro documento equipollente a comprova <p>nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall'esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità</p> <p>Visto quanto sopra, l'Agenzia delle Dogane afferma che nel "Frontespizio" della dichiarazione di rimborso del primo trimestre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il periodo di riferimento viene confermato nella sua interezza (01.01.2022 – 31.03.2022); ♦ il campo dei "Litri consumati agevolabili" è ristretto all'intervallo temporale che va dal 01.01.2022 – 31.03.2022. <p> Sono invece esclusi dall'agevolazione i litri di gasolio consumati imputabili a rifornimenti da distributore stradale o riferibili a carburante consegnato ad apparecchi di distribuzione per uso privato tra l'inizio della giornata del 22.03.2022 e la fine della giornata del 31.03.2022.</p>
<p>DISPONIBILITÀ DEL SOFTWARE E UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE</p>	<p>Sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, all'indirizzo www.adm.gov.it (seguendo il percorso "Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2022"), è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione di rimborso relativa al primo trimestre 2022.</p> <p>Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. viene fatto presente che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea⁹ deve essere riprodotto su supporto informatico¹⁰, da presentare unitamente alla medesima dichiarazione: le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile dalle Dogane dovranno infatti essere regolarizzate¹¹.</p> <p>Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ per le imprese nazionali l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell'impresa (o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell'impresa o alla principale tra le sedi operative);

⁸ di cui all'art. 21, comma 4, lettera a) del D.P.R. 633/1972.

⁹ resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000.

¹⁰ CD-rom, DVD, pen drive USB.

¹¹ cfr. direttiva n. 74668/RU del 12.03.2020.



- ◆ per le **imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia** l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla **sede di rappresentanza** dell'impresa. Al fine di facilitare l'individuazione dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione la nota dell'Agenzia delle Dogane rinvia all'elenco pubblicato al link <https://www.adm.gov.it/portale/indirizzi-organigramma-periferico-area-dogane-uffici-dogane>¹²;
- ◆ per le **imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia**, ciascun esercente comunitario identifica l'Ufficio delle dogane cui spedire la dichiarazione di rimborso in base allo Stato Membro di appartenenza, secondo la tabella che segue (allegata alla nota in esame)¹³.

Stato Membro di appartenenza	Ufficio delle Dogane competente	Indirizzo Ufficio delle Dogane
Austria	Bolzano	Via G. Galilei, 4/B 39100 Bolzano
Germania		
Belgio		
Estonia		
Francia	Genova 2	Via Rubattino, 10/a 16126 Genova
Lettonia		
Lussemburgo		
Portogallo		
Spagna		
Cipro		
Croazia	Gorizia	Via Trieste, 301 34170 Gorizia
Grecia		
Malta		
Danimarca		
Finlandia	Pavia	Via Veneroni, 18 27100 Pavia
Rep. Ceca		
Svezia		
Slovenia	Pordenone	Via Interporto Centro Ingrosso n. 182 int. 1 33170 Pordenone
Romania	Roma 1	Via del Commercio, 25-27 00154 Roma
Ungheria		
Polonia	Tirano	Piazza delle Stazioni, 22 23037 Tirano (SO)
Irlanda	Torino	Via Giordano Bruno, 97 10134 Torino
Lituania		
Olanda		
Irlanda del Nord		
Bulgaria	Udine	Via Gorgi, 18 33100 Udine
Rep. Slovacca	Verona	Via Sommacampagna, 26a 37137 Verona

Tabella 1.1 – Criterio di ripartizione della competenza degli Uffici delle dogane alla trattazione delle dichiarazioni di rimborso presentate da imprese comunitarie di trasporto non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

IMPORTO RIMBORSABILE

Tenuto conto del consolidamento del beneficio fiscale in esame nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative¹⁴, l'Agenzia delle Dogane

¹² "Amministrazione trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici – Gli Uffici delle Dogane".

¹³ ossia l'allegato 1 alla nota n. 34315/RU del 28.01.2020.

¹⁴ ad opera dell'art. 4-ter, comma 1, lettera f), del D.L. 193/2016, convertito in Legge 225/2016.



	<p>evidenza che la misura del beneficio riconoscibile è pari a euro 214,18 per mille litri¹⁵ di gasolio commerciale sui quantitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ riforniti al mezzo di trasporto da distributore stradale, oppure ♦ consegnati all'apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, <p>entro la fine della giornata del 21.03.2022.</p>						
<p>SOGGETTI AVENTI DIRITTO, MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL RIMBORSO E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI</p>	<p>Per quanto attiene all'individuazione dei soggetti che possono usufruire dell'agevolazione in questione, viene confermato che il beneficio spetta per:</p> <table> <tr> <td>1)</td><td> <p>L'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; ♦ persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; ♦ imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada </td></tr> <tr> <td>2)</td><td> <p>L'attività di trasporto di persone svolta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto¹⁶; ♦ imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale¹⁷; ♦ imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale¹⁸; ♦ imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario¹⁹. </td></tr> <tr> <td>3)</td><td> <p>L'attività di trasporto persone effettuata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ enti pubblici o ♦ imprese esercenti trasporti a fine in servizio pubblico </td></tr> </table> <p>Per la fruizione del rimborso i soggetti richiamati devono indicare nella dichiarazione presentata all'Ufficio delle dogane se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ intendono utilizzarlo mediante compensazione, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 6740²⁰, oppure ♦ richiedere la restituzione in denaro²¹. 	1)	<p>L'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; ♦ persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; ♦ imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada 	2)	<p>L'attività di trasporto di persone svolta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto¹⁶; ♦ imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale¹⁷; ♦ imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale¹⁸; ♦ imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario¹⁹. 	3)	<p>L'attività di trasporto persone effettuata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ enti pubblici o ♦ imprese esercenti trasporti a fine in servizio pubblico
1)	<p>L'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; ♦ persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito; ♦ imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada 						
2)	<p>L'attività di trasporto di persone svolta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto¹⁶; ♦ imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale¹⁷; ♦ imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale¹⁸; ♦ imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario¹⁹. 						
3)	<p>L'attività di trasporto persone effettuata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ enti pubblici o ♦ imprese esercenti trasporti a fine in servizio pubblico 						

¹⁵ in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1 del D.Lgs 504/1995 e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A.

¹⁶ di cui al D.Lgs 442/1997 ed alle relative leggi regionali di attuazione

¹⁷ di cui al D.Lgs 285/2005

¹⁸ di cui al citato D.Lgs 442/1997

¹⁹ di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009

²⁰ per il cui utilizzo viene fatto rinvio a quanto comunicato con la nota 57015/RU del 14.05.2015.

²¹ secondo le modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 277/2000 (G.U. 238 del 11.10.2000). In caso di accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'Unione Monetaria Europea, è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.



	<p>Quanto alla documentazione utile a giustificare gli avvenuti consumi, gli esercenti le attività di trasporto sono tenuti a comprovare gli acquisti del gasolio commerciale mediante le relative fatture emesse dal fornitore.</p> <p>Ciò, anche alla luce di quanto disposto dalla Legge 205/2017²², che ha abrogato gli obblighi connessi alla “scheda carburante”²³.</p> <p>Viene richiamata, in proposito, la nota n. 64837/RU del 07.06.2018²⁴, relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell'indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo fornito da impianti di distribuzione stradale di carburanti.</p>			
ESCLUSIONI AGEVOLAZIONE	<p>A decorrere dal 01.01.2021 sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota di accisa normativamente prevista²⁵, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Ciò per effetto della “Legge di Bilancio 2020”²⁶, che ha disposto una progressiva riduzione dell'ambito di operatività della norma in materia di gasolio commerciale²⁷.</p> <p>Al riguardo le Dogane, dopo aver precisato che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell'Unione Europea, rinviano alla disciplina comunitaria di settore per l'individuazione delle categorie euro 1, euro 2, euro 3 ed euro 4²⁸.</p> <p>Viene infine ribadito che non sono ammessi all'agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:</p> <table><tr><td>veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 visti in precedenza (soggetti che possono usufruire dell'agevolazione)</td></tr><tr><td>veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 di cui sopra</td></tr><tr><td>veicoli della categoria M1²⁹, in relazione ai soggetti di cui al punto 2</td></tr></table>	veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 visti in precedenza (soggetti che possono usufruire dell'agevolazione)	veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 di cui sopra	veicoli della categoria M1 ²⁹ , in relazione ai soggetti di cui al punto 2
veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 visti in precedenza (soggetti che possono usufruire dell'agevolazione)				
veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 di cui sopra				
veicoli della categoria M1 ²⁹ , in relazione ai soggetti di cui al punto 2				
PRECISAZIONI SULLE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI A-1 E B	<p>Vengono poi riportati alcuni chiarimenti in merito alla compilazione di taluni quadri della dichiarazione, ricordando come il D.L. 124/2019³⁰ abbia introdotto, a decorrere dal 01.01.2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio,</p>			

²² art. 1, comma 926, lettera b).

²³ abrogando, in particolare, il regolamento di cui al D.P.R. 444/1997, concernente la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione.

²⁴ dell'allora Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette.

²⁵ dal punto 4-bis della tabella A allegata al D.Lgs 504/1995.

²⁶ art. 1, comma 630 della Legge 160/2019.

²⁷ il citato art. 24-ter.

²⁸ richiamando, a titolo meramente esemplificativo, la direttiva 91/542/CEE del Consiglio del 01.10.1991 (euro 1) e la direttiva 96/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22.01.1996 nonché la predetta direttiva 91/542/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).

²⁹ aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente ex Direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05.09.2007, categoria non ammessa, nello specifico, dall'art. 7, par. 3, lett. b), della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27.10.2003.

³⁰ in particolare, l'art. 8, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*".



consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione in esame, **per ogni chilometro percorso**.

Motivo per cui, ai fini del riscontro delle **condizioni** fissate per poter fruire dell'**aliquota ridotta** di accisa, sono state apportate **modifiche al Quadro A-1** della dichiarazione per il rimborso trimestrale³¹.

Relativamente alle modalità di compilazione della dichiarazione si precisa quindi che:

- ◆ nella **colonna "DATA FINE POSSESSO"** è previsto l'inserimento come **data ultima** quella del **21.03.2022** (in assenza di indicazioni da parte dell'esercente, viene riportata la predetta data). Non è invece consentito inserire date ricomprese nel periodo successivo del trimestre solare (22.03.2022 – 31.03.2022);
- ◆ la **colonna "MEZZI SPECIALI"** è riservata ai **semirimorchi o rimorchi** destinati a **trasporti specifici** dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da **motori e serbatoi autonomi**. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all'alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
- ◆ nella **colonna "LITRI CONSUMATI"**, l'esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i **litri di gasolio imputabili**
 - ✓ ad operazioni di **rifornimento** effettuate **entro la fine della giornata del 21.03.2022**, o
 - ✓ a **prelievi** da apparecchi di **distribuzione automatica** di carburanti per uso privato,

di **prodotto consegnato entro la medesima data**, come documentato dalle relative **fatture d'acquisto** o dall'**e-DAS** secondo le modalità richiamate in precedenza, anche se utilizzati nei giorni immediatamente successivi;
- ◆ nella colonna **"KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)"**, l'esercente dovrà attenersi all'inserimento
 - ✓ dei **chilometri effettivamente percorsi** da **ciascun veicolo**, o
 - ✓ per ciò che concerne i **mezzi speciali**, delle **ore di funzionamento dell'attrezzatura** permanentemente installata,

nel **trimestre di consumo**. Quanto detto, avendo cura di imputarli al **gasolio commerciale rifornito entro la fine della giornata del 21.03.2022** anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo.

Sulla stessa linea, per quanto riguarda le modalità di compilazione del **Quadro B** ed in particolare delle colonne raggruppate nel riquadro **"Fatture di acquisto del gasolio"**, le Dogane precisano che:

³¹ per la cui modalità di compilazione obbligatoria viene fatto rinvio alle prescrizioni di dettaglio fornite con la direttiva n. 74668/RU del 12.03.2020.



	<ul style="list-style-type: none"> ♦ nella colonna denominata "TOTALE LITRI FATTURATI" l'esercente inserisce i litri di gasolio commerciale che sono stati consegnati all'apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21.03.2022; ♦ nella colonna "NUMERO FATTURE", stante la stretta correlazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi, l'esercente conteggia il numero totale delle fatture che includono operazioni di consegna del gasolio commerciale effettuate nel periodo 01.01.2022 – 21.03.2022.
TERMINI UTILIZZO DEL CREDITO DEL PRECEDENTE TRIMESTRE	<p>Con riferimento ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell'anno 2021, l'Agenzia delle Dogane fa presente che³² gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31.12.2023.</p> <p>Da tale data decorre poi il termine³³ per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, che dovrà essere presentata entro il 30.06.2024.</p>
ADEMPIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEL SECONDO TRIMESTRE 2022	<p>Da ultimo, in vista della compilazione della successiva dichiarazione di rimborso – riguardante il secondo trimestre solare dell'anno 2022 – e con particolare riferimento alla colonna "KM PERCORSI (h MEZZOSPECIALE)" del Quadro A-1 della medesima, viene segnalato che l'esercente attività di trasporto procederà all'inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo (o delle ore di effettivo funzionamento dell'impianto del mezzo speciale) computandoli a partire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ dalla lettura del contachilometri (contatore) all'inizio della giornata del 22.04.2022 o, comunque ♦ della giornata del primo rifornimento di gasolio per autotrazione successivo alla predetta data. <p>Analogamente, nella compilazione del Quadro B, l'esercente dovrà tenere conto delle fatture di acquisto del gasolio commerciale relative a consegne di prodotto effettuate a partire dall'inizio della giornata del 22.04.2022.</p>

³² per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 del D.L. 1/2012.

³³ previsto dall'art. 4, comma 3 del D.P.R. 277/2000.



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022 n. 44 il decreto del Ministero dello sviluppo economico recante “*Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva*”. Il Provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi alle imprese del settore della ristorazione collettiva (mense e catering) che si sono trovate in difficoltà nel 2020, particolarmente colpite durante l'emergenza Covid.

Si tratta del contributo previsto dall'art 43-bis, D.L. 73/2021 cd. “Decreto Sostegno bis” (modificato dalla L. 106/2021).

IMPRESE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA	
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell'anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019³⁴.</p> <p>Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 15% è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020.</p> <p>Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, sociosanitarie e detentive, la cui attività, è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 56.29.10 “Mense”; ◆ 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”.
REQUISITI E ADEMPIMENTI RICHIESTI	<p>Alla data di presentazione dell'istanza le imprese devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese; b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale; c) presentare un ammontare dei ricavi nell'anno 2019 generato per almeno il 50 % dai corrispettivi per i contratti sopracitati; d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo per le microimprese e le piccole imprese, purché risulti rispettato quanto previsto dalla lettera d) e a

³⁴ Ai fini della quantificazione del contributo si rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020



	condizione che le imprese interessate non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.
CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	<p>L'ammontare del contributo è determinato sulla base di una procedura di ripartizione delle risorse che tiene conto anche del costo del lavoro, considerando il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>Nel calcolo vengono presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall'ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019.</p> <p>Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese richiedenti in possesso dei requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> in ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di euro 10.000,00; le risorse finanziarie che residuano dall'assegnazione di cui alla precedente lettera a) sono ripartite tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili. <p> Le risorse, pari a 100 milioni di euro, sono inserite nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID (cd. Temporary framework).</p> <p>L'efficacia della misura è subordinata alla notifica e alla autorizzazione da parte della Commissione europea.</p>
PROCEDURA DI ISTANZA	<p>Al fine di ottenere il contributo le imprese interessate dovranno presentare, in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate tramite la presentazione del Modello AA7/AA9 con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.</p> <p> Ogni impresa interessata può presentare una sola istanza di accesso al contributo e può essere presentata, per conto dell'impresa interessata o da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione dello stesso e ogni altro elemento necessario all'attuazione dell'intervento saranno definiti con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto.</p>



NOVITÀ 730/2022

Il 14.01.2022 è stato pubblicato il **Provvedimento** con il **modello** definitivo e le relative **istruzioni** delle dichiarazioni dei redditi **730/2022**, relativo all'anno di imposta 2021. In questa scheda vedremo tutte le principali novità del modello.


NOVITA' DEL 730/2022	
QUADRO C REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	<p>Il Mod. 730/2022 ha recepito il riconoscimento, per tutto l'anno d'imposta 2021, del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione prevista dal D.L. 3/2020 il quale, come noto, ha abrogato³⁵ il bonus IRPEF c.d. "bonus 80 euro" sostituendolo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il c.d. "trattamento integrativo" (T.I.R.), e ♦ l'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all'ammontare del reddito complessivo. <p>A tal fine è stata attuata una revisione del quadro C.</p> <p>Nel Quadro C sono poi presenti le due seguenti modifiche:</p>
	<p>Nella casella "<i>Casi particolari</i>", sezione I del quadro C, sono stati inseriti due nuovi codici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ codice "13" da utilizzare se il contribuente ha trasferito la residenza in Italia prima del 30.04.2019 e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al Provvedimento del Direttore AE del 03.03.2021³⁶, fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 50% del reddito da lavoro; ♦ codice "14" da utilizzare se il contribuente ha trasferito la residenza in Italia prima del 30.04.2019 e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al Provvedimento del Direttore AE del 03.03.2021³⁷, fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 10% del reddito da lavoro.
	<p>La sezione IV è dedicata alla detrazione riconosciuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e ♦ al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2021. <p>Si tratta di una riduzione dell'IRPEF assegnata ai dipendenti che nel 2020 hanno un reddito di lavoro dipendente non</p>

³⁵ il comma 1-bis, art. 13, TUIR,

³⁶ come rettificato con l'errata corrige del 24.06.2021.

³⁷ come rettificato con l'errata corrige del 24.06.2021.



		superiore a 28.974 euro . Il D.P.C.M. 27.10.2021 ³⁸ ha previsto una riduzione di imposta pari a € 609,50
QUADRO E NOVITÀ ONERI DETRAIBILI	MANUTENZIONE DI BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO	Nei rigli generici del quadro E (rigli E8-E10) con codice 25 sono indicate le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico , secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio
	SPESE VETERINARIE	Per le spese veterinarie l'importo massimo agevolabile dal 1.1.2021 è pari a € 550,00 (era € 500,00 per l'anno d'imposta 2020), indipendentemente dal numero di animali posseduti ³⁹ .
	BONUS MUSICA	<p>Debutta la detrazione al 19% per le spese sostenute nel corso del 2021 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute⁴⁰, a scuole di musica iscritte nei registri regionali, nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.</p> <p>Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.</p> <p>In generale la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico, come per esempio i figli.</p> <p>Inoltre, la detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto ad esempio i genitori, ma in questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.</p> <p> Attenzione va prestata al fatto che la spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun ragazzo.</p> <p>Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più rigli da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.</p> <p>La spesa è detraibile anche se sostenuta per familiari fiscalmente a carico.</p>

³⁸ pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2021, n. 290.

³⁹ C.M. n. 55/2001, punto 1.4.2.

⁴⁰ ai sensi della Legge 508/1999.



	<div data-bbox="430 197 657 425"> <p>PROROGA BONUS VACANZE</p> </div> <div data-bbox="657 197 1404 425"> <p>Le istruzioni della dichiarazione dei redditi 2022, periodo d'imposta 2021, recepiscono la proroga al 31.12.2021 del termine per l'utilizzo del cd. "bonus vacanze".</p> <p>Il decreto "Milleproroghe"⁴¹ ha, infatti, prorogato al 31.12.2021 il termine di utilizzo dell'agevolazione.</p> </div>
<p>QUADRO D ALTRI REDDITI</p>	<p>Le istruzioni relative alla compilazione delle sezioni III-A, III-B, in parte III-C e IV, inerenti alle detrazioni edilizie hanno recepito le numerose novità normative intervenute nel corso del 2021 in merito alla disciplina dei diversi bonus. In particolare, si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'aggiunta tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio degli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione; ♦ l'applicazione esclusiva della disciplina del superbonus sulle spese sostenute dal 01.07.2020, per gli interventi sismabonus effettuati dalle persone fisiche "private", su edifici residenziali o che divengano tali al termine dei lavori⁴²; ♦ l'ammissione al beneficio fiscale anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici; ♦ l'aggiunta nella colonna 2 ("Tipologia"), righi da E41 a E43, del codice "20" relativo alle spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche⁴³, realizzati congiuntamente ad almeno un intervento c.d. "trainante" superbonus; ♦ l'aggiunta di due nuovi codici (codice "4" e codice "5") da indicare nella colonna 1 ("Codice identificativo spesa") del rigo E56 relativamente a spese per installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, al fine di recepire i diversi limiti di spesa a seconda della tipologia di immobile su cui è effettuata l'installazione e all'anno di inizio dei lavori; ♦ l'aumento a € 16.000,00 del limite di spesa agevolabile per l'acquisto nell'anno 2021 di arredi e elettrodomestici per immobili ristrutturati (c.d. "bonus mobili"). Per l'anno d'imposta 2020 la spesa massima ammessa al beneficio era pari a € 10.000.
	<p>Il quadro D non presenta novità per quanto riguarda la compilazione ma recepisce quanto disposto dalla "Legge di Bilancio 2021"⁴⁴, che all'art. 1, comma 595 ha previsto che il regime fiscale delle locazioni brevi:</p> <div data-bbox="430 1713 1436 1848"> <p>"..... con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta"</p> </div>

⁴¹ D.L. 183/2020, convertito con la Legge 21/2021.

⁴² il contribuente non può optare per il sisma bonus "ordinario".

⁴³ previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), TUIR.

⁴⁴ Legge 178/2020.



In caso di locazione breve di **5 o più appartamenti**⁴⁵ "l'attività di locazione da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile".

Alla luce della nuova disposizione legislativa:

- ♦ un "privato" che destina alla locazione con formula breve **5 appartamenti nel corso del 2021**;
- ♦ **non** potrà più scegliere la **cedolare secca**.

Si evidenzia che, la sua attività si presumerà svolta in forma d'impresa, con tutto ciò che ne consegue.



Tale novella legislativa si applica solo per le locazioni brevi, mentre rimane **invariata** la disciplina delle **altre locazioni immobiliari**.

Nel quadro G "Crediti d'imposta" è stato introdotto il **rigo G8** (Sezione VI) per il riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della **prima casa "under 36"**.

SEZIONE VI - PRIMA CASA UNDER 36					
G8	Acquisto prima casa under 36	residuo precedente dichiarazione ¹	credito anno 2021 ²	di cui compensato nel mod. F24 ³	di cui compensato in atto ⁴

Ricordiamo che l'art. 64 del "Decreto Sostegni-bis"⁴⁶ ha introdotto, per gli acquirenti:

- ♦ di **età inferiore ai 36 anni** e con
- ♦ un **ISEE non superiore a € 40.000 annui**,

l'**esonero** dal pagamento dell'**imposta di registro** e dalle **imposte ipotecaria e catastale** in relazione ad atti traslativi della proprietà⁴⁷ riferiti alla **"prima casa"**.

Nel caso di compravendita assoggettata ad Iva l'acquirente under 36 beneficia di un **credito d'imposta** pari all'Iva versata in relazione all'acquisto, oltre alla **esenzione** dalle **imposte di registro/ipo-catastali**: in quest'ultimo caso bisogna compilare il **rigo G8**.

Nella **colonna 1, del rigo G15 "Altri crediti d'imposta"**, nella sezione XIII, sono **aggiunti i seguenti codici**, al fine di indicare determinati crediti d'imposta⁴⁸.

Codice rigo G15, col 1	Credito di imposta
---------------------------	--------------------

QUADRO G CREDITI D'IMPOSTA

⁴⁵ per il fine di tutela dei consumatori e della concorrenza.

⁴⁶ D.L.73/2021.

⁴⁷ nonché gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

⁴⁸ alcuni di detti crediti erano indicati in specifici righi del Mod. 730/2021, ora soppressi.



	codice 6	Credito d'imposta per l' incremento dell'occupazione . È possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente
	codice 7	Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (c.d. " school bonus "). Dal 2020 è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente
	codice 8	Credito d'imposta per videosorveglianza . Anche in questo caso è possibile indicare solamente la quota annuale non utilizzata nell'anno precedente
	codice 9	Credito d'imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione , a beneficio delle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale, nella misura del 30% fino ad un massimo di € 60.000,00. Il bonus è riconosciuto a fronte delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19
	codice 10	Credito d'imposta c.d. " bonus acqua potabile ", nella misura del 50%, per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotto. Il bonus è riconosciuto fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare. Si segnala che è possibile presentare la richiesta del credito nel mese di febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa ⁴⁹
QUADRO B REDDITI DA FABBRICATI	<p>Per il quadro B "Redditi da fabbricati" oltre che le novità riguardanti la cedolare secca nei limiti di 4 appartamenti trovano posto anche le novità riguardanti i canoni non percepiti⁵⁰, secondo cui è possibile non dichiarare i canoni di locazione non percepiti se, entro il termine di presentazione della dichiarazione, è stata effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ l'ingiunzione di pagamento, o ♦ l'intimazione di sfratto per morosità. 	

⁴⁹ vale a dire febbraio 2022 per spese sostenute nell'anno 2021.

⁵⁰ la cui disciplina è stata modificata da ultimo dal D.L. 41/2021





La disciplina è applicabile ai **canoni non percepiti dal 2020, a prescindere dalla data di stipula** del contratto di locazione.

La mancata percezione dei canoni di locazione è considerata un “caso particolare” e, pertanto, è necessario **fornire l'indicazione di questa fattispecie nella colonna 7**. Di conseguenza, sarà necessario effettuare la compilazione del quadro B nelle modalità esposte di seguito.

UNITÀ IMMOBILIARE PER LA QUALE NON SONO STATI PERCEPITI I CANONI DI LOCAZIONE	<p>Si possono verificare due fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il canone non viene percepito durante tutta la durata della locazione nell'anno; ♦ il canone non viene percepito solo per una parte dell'anno
RINEGOZIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL CANONE RELATIVO AD IMMOBILE AD USO ABITATIVO PER IL QUALE NON SONO STATI PERCEPITI I CANONI DI LOCAZIONE	<p>Qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ mancata percezione in tutto o in parte dei canoni di locazione; ♦ presentazione dell'intimazione di sfratto o dell'ingiunzione di pagamento; ♦ canone di locazione rinegoziato in diminuzione; ♦ il contribuente deve indicare il codice “7” in colonna 7. <p>Anche in questo caso si possono verificare due fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il canone non viene percepito durante tutta la durata della locazione nell'anno; ♦ il canone non viene percepito solo per una parte dell'anno



BONUS MOBILITÀ SOSTENIBILE 2022: DOMANDE ENTRO IL 13 MAGGIO

INTRODUZIONE

A partire **dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022**, i contribuenti che dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 hanno sostenuto spese per l'acquisto di bici elettriche o muscolari, monopattini elettrici, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica in condivisione.

Con il [Provvedimento n. 28363 del 28 gennaio 2022](#) l'Agenzia delle Entrate hanno definito le **modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza** per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibili.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" i requisiti necessari per usufruirne, il calcolo del contributo spettante e i passi da compiere per la presentazione dell'istanza.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Chi può usufruire** del bonus mobilità?
2. **Quale è l'ammontare** del credito d'imposta?
3. **Quali sono le modalità e i termini** per l'invio dell'istanza?
4. **Quali sono i dati** da indicare **nella domanda**?
5. **Quali sono le modalità di fruizione** del credito d'imposta?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BONUS MOBILITÀ?

R.1. Il bonus mobilità sostenibile⁵¹ è riconosciuto a favore delle persone fisiche che, **dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020**, hanno sostenuto spese per **l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile**.

Il **bonus** viene riconosciuto sotto forma di **credito d'imposta**, nella **misura massima di 750 euro**, nel **limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro**.

Per accedere all'agevolazione, **è necessario aver consegnato per la rottamazione**, nello stesso periodo, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, **un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal Bilancio 2019**⁵².

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

D.2. QUAL È L'AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.2. Come abbiamo detto, il bonus mobilità è riconosciuto nella misura massima di 750 euro.

Entro il 23 maggio 2022 (ovvero entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda), con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, a ciascun soggetto verrà **comunicata la percentuale del credito d'imposta spettante**.

La **percentuale** è ottenuta⁵³, sulla base del rapporto **tra l'ammontare delle risorse stanziate**, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, **e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili** indicate nelle istanze.

$$\frac{5 \text{ milioni di euro} / \text{Totale spese agevolabili}}{=} \\ \text{PERCENTUALE SPETTANTE}$$



Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Il credito d'imposta:

⁵¹ Riconosciuto ai sensi dell'articolo 44, comma 1-septies del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

⁵² Articolo 1, comma 1032, legge n. 145/2018.

⁵³ Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del [decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 settembre 2021](#) con il quale sono state definite le modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.



- ◆ **non è cumulabile** con altre agevolazioni di natura **fiscale aventi ad oggetto le medesime spese**,
- ◆ è utilizzabile **esclusivamente nella dichiarazione dei redditi** in diminuzione delle imposte dovute,
- ◆ può essere **fruito non oltre il periodo di imposta 2022**.

D.3. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI PER L'INVIO DELL'ISTANZA?

R.3. L'Istanza può essere **dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022** esclusivamente con **modalità telematiche**, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante:

- ◆ il **servizio web disponibile** nell'**area riservata del sito** internet dell'Agenzia delle entrate, cercando il servizio **"Credito di imposta per la mobilità sostenibile"**



- ◆ i **canali telematici dell'Agenzia delle entrate**, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.



Nello stesso periodo è possibile:

- ◆ **inviare una nuova Istanza**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. **L'ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;**
- ◆ **presentare la rinuncia** integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di invio.

A seguito della presentazione dell'Istanza, **entro 5 giorni**, l'Agenzia **rilascia una ricevuta** che ne



QR code per accesso allo
storico delle circolari.

attesta **la presa in carico**, ovvero **lo scarto**, con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

D.4. QUALI SONO I DATI DA INDICARE NELLA DOMANDA?

R.4. L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 gennaio ha approvato il modello di "Istanza per il riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibili", con le relative istruzioni.

[MODELLO](#)
[ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE](#)

L'istanza è composta dal **frontespizio**, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal **quadro A** (come da immagine), contenente **l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2020** per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.



ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI MEZZI E SERVIZI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

(art. 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 74, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

BENEFICIARIO	Codice fiscale	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale	
DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA	<p>Il beneficiario attesta che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, ha consegnato per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e ha sostenuto dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 :</p> <p>Spese per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari</p> <p>Spese per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico</p> <p>Spese per l'acquisto di servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile</p> <p>Credito d'imposta</p>	
		,00
		,00
		,00
		,00
RINUNCIA	<p>Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nell'istanza già presentata (in tal caso non va compilato il riquadro della determinazione del credito d'imposta)</p>	
SOTTOSCRIZIONE	<p>Data</p> <p>giorno mese anno</p> <p>FIRMA</p>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	<p>Codice fiscale del soggetto incaricato</p> <p>FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO</p>	
Riservato al soggetto incaricato	<p>Data dell'impegno</p> <p>giorno mese anno</p>	

I campi da compilare sono:

◆ **BENEFICIARIO**

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito.

◆ **RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA**

Nel riquadro va indicato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto.

◆ **DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

In questo riquadro va distintamente indicato **l'importo delle spese sostenute, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020**, per:

- ✓ l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari,
- ✓ abbonamenti al trasporto pubblico,
- ✓ servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

◆ **"Credito d'imposta"**

In **questo campo** deve essere indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante **pari al minore importo tra la somma delle spese indicate nei precedenti campi e l'importo di 750 euro**.

Credito d'imposta	
	,00

◆ **RINUNCIA**



QR code per accesso allo storico delle circolari.

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario dell'istanza (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). La rinuncia ha ad oggetto l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l'invio dell'istanza.

◆ SOTTOSCRIZIONE

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario dell'istanza devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

◆ IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione dell'istanza deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito **non oltre il periodo d'imposta 2022**.

Il beneficiario deve indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d'imposta 2021 (Dichiarazione 2022) oppure per il periodo d'imposta 2022 (Dichiarazione 2023) **l'importo del credito d'imposta spettante**, determinato applicando alle spese agevolabili indicate nell'istanza la percentuale comunicata con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Indicazione nel Modello Redditi PF 2022

Il credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, va indicato nella **colonna 1 del rigo CR31 della SEZIONE XII – Altri crediti d'imposta**, vanno indicati con il codice credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica con codice **"5"**.

Sezione XII Altri crediti d'imposta	Codice	Importo	Residuo 2020	Rata 2020	Rata 2019	di cui compensato nel Mod. F24
CR31	1	2	3	4	5	6
	Quota credito ricevuta per trasparenza	,00	,00	,00	,00	,00
	7	,00				

Nella **colonna 2** deve essere indicato l'importo del credito d'imposta spettante.

Sezione XII Altri crediti d'imposta	Codice	Importo	Residuo 2020	Rata 2020	Rata 2019	di cui compensato nel Mod. F24
CR31	1	2	3	4	5	6
	Quota credito ricevuta per trasparenza	,00	,00	,00	,00	,00
	7	,00				



Nel caso in cui il credito d'imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d'imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, **l'eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2022**.







ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

STUDIO
FOCUS

W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le Risposte alle istanze di interpello **pubblicate dal 08.04.2022 al 14.04.2022**, dalla **n. 183 del 08.04.2022 alla n. 194 del 14.04.2022**, sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di Aprile](#)



QR code per accesso allo
storico delle circolari.



SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 15.04.2022 AL 29.04.2022

Venerdì 15 Aprile 2022

I **soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Venerdì 15 Aprile 2022

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

Martedì 19 Aprile 2022

ATTENZIONE: Con Provvedimento del 7 aprile 2022 le Entrate hanno disposto una ulteriore **proroga dal 7 al 19 aprile 2022** per le **comunicazioni da parte degli Amministratori di condominio delle spese per ristrutturazioni e riqualificazione energetica del 2021**. Gli amministratori di condominio devono inviare la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni





	dell'immobile oggetto di ristrutturazione, esclusivamente in via telematica , direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.
Martedì 19 Aprile 2022	I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale , devono versare a titolo di acconto, di una somma pari al 100% dell'imposta di bollo provvisoriamente liquidata per il 2022 ai sensi dell'art. 15 -bis del D.P.R. n. 642 del 197, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato
Martedì 19 Aprile 2022	I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente . Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie , compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente , tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.
Martedì 19 Aprile 2022	I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2021 relativo al periodo d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2022 ,



	devono versare la 2° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile , tramite modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.
Martedì 19 Aprile 2022	I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di marzo 2022 , in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione .
Martedì 19 Aprile 2022	I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000 , escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche.
Martedì 19 Aprile 2022	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di marzo 2022 relativi a contratti di locazione breve , tramite modello F24 con modalità telematiche.





Martedì 19 Aprile 2022

I Condomini in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 19 Aprile 2022

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, **da parte delle società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust** residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Martedì 19 Aprile 2022

I contribuenti Iva mensili devono **versare l'imposta dovuta per il mese di marzo** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 19 Aprile 2022

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Martedì 19 Aprile 2022

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti**.

Martedì 19 Aprile 2022

Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono versare:

- ♦ l'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli utili



delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. con modello F24 utilizzando il codice tributo 1239 - Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli simili

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati:

- ♦ l'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) con modello F24 utilizzando il codice tributo 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari.
- ♦ l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente con codice tributo con codice tributo 1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.

Mercoledì 20 Aprile 2022

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (**c.d. operatori extracomunitari**) che effettuano **prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea**, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, devono **trasmettere**, esclusivamente in via telematica, la **dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell'Iva dovuta**. L'Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia.

Mercoledì 20 Aprile 2022

I fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati, devono trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verifica



	periodica effettuate nel trimestre solare precedente, mediante invio telematico.
Mercoledì 20 Aprile 2022	Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mele di marzo (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Mercoledì 20 Aprile 2022	Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo , effettuate nell'anno 2021, da parte di esercenti commercio al minuto e attività assimilate e agenzie di viaggio e turismo (che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva) , nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000 .
Martedì 26 Aprile 2022	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di marzo, quelli con obbligo trimestrale gli elenchi relativi alle operazioni del primo trimestre 2022.
Venerdì 29 Aprile 2022	Trasmissione all'Agenzia delle entrate, della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi, per le spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020 . La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate,





direttamente dai beneficiari delle detrazioni o tramite intermediari abilitati.

ATTENZIONE: Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA. In particolare, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, anche successivamente al 29 aprile 2022, ma comunque **entro il 15 ottobre 2022**.

